

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO
DELL'ADAMELLO - BRENO - BS**

**CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO
PROFESSIONALE**

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 23 commi 5,6,7 e 8 e dell'art. 101, commi 2 e 3 del Dlgs 50 del 18.04.2016, nonché degli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente ai lavori di:

“Manutenzione straordinaria delle pertinenze della Sede decentrata del Parco dell'Adamello in comune di Cevo” € 48.000,00 CUP. G31H20000150007 CIG Z312E652EA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Breno, Piazza Tassara, n.3

TRA

La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell'Adamello, con sede in Breno (BS), Piazza F. Tassara, 3, (C.F. n. 01766100984) rappresentata dal dott. Guido Calvi, in qualità di Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale nominato con decreto del Presidente n. _____, prot. n. ____ in data _____;

E

Il sig. ing. Umberto Belfiore Mondoni, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, libero professionista con Studio in Breno, Via Tonolini n.1, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia al n. A 4443

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n. 83 del 22.06.2020 venivano approvati in linea tecnica i progetti di fattibilità tecnico economica da sottoporre a richiesta di contributo a Regione Lombardia, a valere sul bando di cui all'annualità 2020 della

Legge Regionale 86/83 “Contributi in conto capitale ai Parchi Regionali” (rif. DGR 3 giugno 2020 n° XI/3195);

- nei progetti di cui alla citata Deliberazione è compreso l'intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle pertinenze della Sede decentrata del Parco dell'Adamello in comune di Cevo” per l'importo complessivo di € 48.000,00, di cui € 43.200,00 di contributo regionale, € 4.800,00 in capo alla Comunità Montana di Valle Camonica, progetto datato 19 giugno 2020, redatto dal geom. Gianpietro Bolis dell'Ente;
- con Decreto n° 9494 in data 04/08/2020 Regione Lombardia ha disposto l'assegnazione del contributo alla Comunità Montana di Valle Camonica – Ente gestore del Parco dell'Adamello – per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria della casa del Parco dell'Adamello di Cevo – rif. id. domanda n° 2250670;
- in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e T.A. n° _____. in data _____ con la quale è stato disposto l'affidamento dell'incarico di cui sopra a professionisti esterni all'Ente;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il Sig. Umberto Belfiore Mondoni si impegna ad assumere l'incarico, affidato dalla Comunità Montana di Valle Camonica, relativo alla redazione dei progetti definitivo/esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 50/2016, nonché degli articoli 90-91-92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, consistenti in :

Progetto Definitivo: Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante come indicato dall'art. 23 c. 7 del D.lgs. 50/2016.

Progetto Esecutivo: È redatto in conformità al progetto definitivo, come specificato nell'art. 23 c. 8 del D.lgs. 50/2016.

Direzione dei Lavori - D.M. n. 49 del 07.03.2018 -: Controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della normativa sul subappalto.

Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento così come previsto dal D.Lgs.81/2008.

Attività inerente al coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori secondo il D.Lgs.81/2008.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2 (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni

impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3 (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella:

- **1. PROGETTAZIONE**

- 1.1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

X- 1.2. Progettazione definitiva X- 1.3. Progettazione esecutiva

(uniti i due livelli di progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4

D.Lgs. 50/2016)

2. DIREZIONE DEI LAVORI E ACCESSORIE

X- 2.1. Direzione dei lavori

X- 2.2. Contabilità dei lavori

X- 2.3. Accertamento della regolare esecuzione

3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

X- 3.1. Coordinamento progettuale

X- 3.2. Coordinamento esecutivo

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

4. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico incaricato, oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, le seguenti prestazioni:

a)- Perizia Geologica;

b)- Frazionamenti.

Art. 4 (Coordinamento per la sicurezza e salute
decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo o comunque prima dell'inizio dei lavori;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, art. 92, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b) del decreto;
3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5 (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

- a) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;

Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso;
3. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre tutte le copie necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni previste, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
 - b) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7 (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque

altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8 (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:
 - a) progetto di fattibilità tecnica ed economica: giorni //
 - b.1) progetto definitivo: giorni //
 - b.2) progetto esecutivo, piano sicurezza e fascicolo informativo: giorni 30

Art. 9 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1,00 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10 (Risoluzione del contratto)

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11 (Determinazione dei compensi)

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica:	Euro	//////////
b.1) progetto definitivo:	Euro	_____
b.2) progetto esecutivo:	Euro	1.653,22
<i>[inoltre, se del caso]</i>		
c) direzione e contabilità dei lavori:	Euro	2.218,07
d) prestazioni speciali, specialistiche e accessorie		
di cui all'articolo 3, commi 3 e 4:	Euro	
e) spese conglobate	Euro	
<u>Totale (escluso articolo 4 del disciplinare)</u>	Euro	3.871,29
b.3) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:		
(compresi piano di sicurezza e fascicolo)	Euro	551,05
f) coordinamento per la sicurezza in fase		
di esecuzione:	Euro	1.377,66
<u>Totale (articolo 4 del disciplinare)</u>	Euro	_____
<u>TOTALE GENERALE</u>	Euro	€ 5.800,00

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati sulla base del D.M. Giustizia 17.06.2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato al capitolato prestazionale in fase di richiesta offerte; l'utilizzo dei suddetti elementi di tariffa è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di onorari e spese:
 - a.1) perizie modificative, atti contabili, quadri ecc. pari al 6 % degli importi modificati con un minimo cadauna di Euro 250,00;
 - a.2) perizie modificative, grafici, per ogni tavola modificata Euro 100,00
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12 (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, è corrisposto con le modalità di seguito descritte:
 - a) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo esecutivo: 50% del totale;
 - b) entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo: 50% a saldo.
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.

3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabiliti all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 30 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di regolare fattura elettronica.
7. Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico. Qualora il tecnico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente disciplinare si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare Settimanalmente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, e/o a semplice richiesta dell'Amministrazione. È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

3. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, ad effettuare sopralluoghi in cantiere settimanalmente od ogni qualvolta le esigenze lo impongano, nonché a produrre apposita relazione al RUP.

Art. 14 (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

Art. 15 (Assicurazione)

1. Il tecnico incaricato dovrà produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza prevederà una garanzia per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo

l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. È sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
4. l'Amministrazione affidante, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, informa il tecnico incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Responsabile del Servizio

Il tecnico incaricato

Allegati: Quadro dimostrativo per il calcolo del corrispettivo (parcella pro forma)

- IMPORTO DEI LAVORI (compresa sicurezza)	39.910,00 a
- PERCENTUALE DI APPLICAZIONE	14,5326957178% b

- ONORARIO A PERCENTUALE (a*b)	5.800,00 c

- ONORARIO PROGETTAZIONE	1.653,22 c1
Di cui	
- per progetto definitivo	-----
- per progetto definitivo/esecutivo	1.653,22

- ONORARIO SICUREZZA	1.928,71 d
Di cui	
- per coordinamento in fase di progettazione	551,05
- per coordinamento in fase di esecuzione	1.377,66

- ONORARIO PER CONTABILITA' LAVORI	2.218,07 e

- TOTALE ONORARIO E SPESE (c1+d+e)	5.800,00 f
- contributo cassa 4% (0.04*f)	232,00 g
- IVA 22%	1.327,04 h

- TOTALE GENERALE (f+g+h)	7.359,04